

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ;

Visto in particolare l'art.40 nel quale è sancito che il Comune è tenuto ad adottare il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, composto da n.16 (sedici) articoli ,predisposto dagli uffici comunali competenti ;

Ritenuto,pertanto, di provvedere alla relativa approvazione ;

Vista la legge n.142 / 1990 ;

Visto il Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso,ai sensi dell'art.53 della citata legge n.142/1990,dal Segretario Comunale e riportato in calce al presente atto deliberativo ;

Visto il Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso,ai sensi dell'art.53 della citata legge n.142/1990, dal Ragioniere Comunale e riportato in calce alla presente deliberazione ;

Visto il Parere Favorevole sotto il profilo della legittimità dell'atto espresso,ai sensi dell'art.53 della citata legge n.142/1990,dal Segretario Comunale e riportato in calce al presente atto deliberativo ;

Con n. 7 (sette) voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sette Consiglieri presenti e votanti ;

D E L I B E R A

1^)-Di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI composto da n. 16 (sedici) articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale ;

2^)-Di stabilire che il Regolamento approvato con la presente deliberazione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo.

=====

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - Contenuto del regolamento	Pag. 5
Art. 2 - Oggetto della tassa	" 5
Art. 3 - Soggetti attivi e passivi	" 5
Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione	" 6
Art. 5 - Graduazione e determinazione della tassa	" 6
Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni	" 7
Art. 7 - Tariffa	" 8
Art. 8 - Esenzioni	" 10
Art. 9 - Denuncia e versamento della tassa	" 10
Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	" 12
Art. 11 - Funzionario responsabile	" 13
Art. 12 - Sanzioni tributarie	" 13
Art. 13 - Sanzioni amministrative	" 14
Art. 14 - Rinvio	" 14
Art. 15 - Pubblicità	" 14
Art. 16 - Entrata in vigore	" 14

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *B. V. F.*

IL SEGRETARIO CAPO
F.to *M. M.*

Annotato, per gli effetti del 5° comma dell'art. 55 della Legge 8.6.1990 n. 142, impegno di spesa per lire _____
al cap. _____

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA,
IL RAGIONIERE COMUNALE

data _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara presente delibrazione è affissa all'Albo Pretorio dal 12 DIC. 1994 al 27 DIC. 1994 (Prot. 312).

data 112 DIC. 1994

IL MESSO COMUNALE

F.to *Quercia M.*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

data _____

La presente deliberazione E' DIVENTATA ESECUTIVA :

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 46-comma 6 e art. 47-comma 3-);

perchè decorso 20 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;

dell'atto (art. 46 comma 1-);

dei chiarimenti o elementi di giudizio richiesti (Art. 46 -comma 4-);

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46 -comma 5).

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione di _____

Prot. N. _____

Controllata senza rilievi, ai sensi della legge 8.6.1990 n. 142, nella seduta del _____

IL PRESIDENTE


F.to _____

P.c.c. IL SEGRETARIO

F.to _____

11 _____

~~IL SEGRETARIO CAPO~~



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'occupazione spazi ed aree pubbliche comunali secondo i principi contenuti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi ⁽¹⁾.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

(1) Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 5 - Graduazione e determinazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dalla giunta comunale, sentita la commissione edilizia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 1 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

4. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dall'art. 7 del presente regolamento. Le misure di cui al predetto articolo costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche comunali consta delle seguenti fasi:

- a) istanza dei soggetti interessati;
- b) istruttoria del funzionario responsabile;
- c) rilascio della concessione o autorizzazione.

2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. **30** decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'ufficio di **TRIBUTI**, il cui **FUNZIONARIO** ~~responsabile~~ ivi preposto assegna a sé o ad altro dipendente l'istruttoria del procedimento.

4. Sia l'unità organizzativa competente che il nominativo del funzionario responsabile sono comunicati al richiedente la concessione o l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

5. I provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione sono rilasciati dal **FUNZIONARIO RESPONSABILE**.

6. La domanda di concessione o di autorizzazione, in bollo, è rivolta al sindaco e deve indicare la località, la superficie da occupare, la durata, il motivo dell'occupazione e lo stralcio planimetrico dell'area interessata all'occupazione.

7. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta ogni adempimento istruttorio che ritenga necessario ivi compreso l'acquisizione, se del caso, del parere della commissione edilizia; quindi rimette la pratica al **FUNZIONARIO**

RESPONSABILE per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione.

8. Le concessioni e le autorizzazioni di occupazione sono revocabili per ragioni di pubblico interesse salvo quelle riguardanti balconi, verande e simili. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipazione, esclusa qualsiasi altra indennità.

9. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere sospese per ragioni di ordine pubblico o di viabilità pubblica, limitatamente al periodo di presenza della ragione impeditiva.

Art. 7 - Tariffa

1. La tariffa della tassa, per ciascuna tipologia di occupazione, è stabilita come segue a norma degli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 15-11-93, n. 507:

TIPOLOGIA	UNITÀ DI APPLICAZIONE	TARIFFA
a) Occupazioni permanenti		
Suolo (art. 44, c. 1, lett. a)	Per anno solare x m ²	45.000
Spazi soprastanti o sottostanti (art. 44, c. 1, lett. c)	Per anno solare x m ²	15.000
Con tende fisse o retrattili (art. 44, c. 2)	Per anno solare x m ²	15.000
Passi carrabili con manufatti (art. 44, c. 3)	Per anno solare x m ²	22.500
Passi carrabili senza manufatti (art. 44, c. 8)	Per anno solare x m ² con riduzione fino al 10%	40.500
Passi carrabili costruiti dal comune (art. 44, c. 6)	Per anno solare x m ² fino a 9 m ² ; oltre 9 m ² in ragione del 10%	45.000 4.500
Passi carrabili costruiti dal comune e non utilizzati dai proprietari (art. 44, c. 9)	Per anno solare x m ² con riduzione fino al 10%	40500
Passi carrabili di accesso distributori carburanti (art. 44, c. 10)	Per anno solare x m ² con riduzione fino al 30%	31.500
Assolvimento definitivo tassa per passo carrabile (art. 44, c. 11)	Somma pari a 20 annualità del tributo	900.000
Autov. adibite a trasporto pubblico (art. 44, c. 12)	Superficie del posto assegnato	135.000
b) Occupazioni temporanee		
Suolo (art. 45, c. 2, lett. b)	Per ore di occupazione x m ²	2.700
Spazi soprastanti o sottostanti (art. 45, c. 2, lett. c)	Per ore di occupazione x m ²	900
Con tende e simili (art. 45, c. 3)	Per ore di occupazione x m ²	900
In occasione di fiere e festeggiamenti (art. 45, c. 4)	Per ore di occupazione x m ²	3.000
Da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45, c. 5)	Per ore di occupazione x m ²	1.350
Spettacoli viaggianti (art. 45, c. 5)	Per ore di occupazione x m ²	540
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo (art. 45, c. 5)	Per ore di occupazione x m ²	1.350
Parcheggi autovetture private (art. 45, c. 6)	Per ore di occupazione x m ²	1.500
Esercizio attività edilizia (art. 45, c. 6-bis)	Per ore di occupazione x m ²	1.350

TIPOLOGIA	UNITÀ DI APPLICAZIONE	TARIFFA
Per manifestazioni politiche, culturali, sportive (art. 45, c. 7)	Per ore di occupazione x m ²	540
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti (art. 45, c. 8)	Per ore di occupazione x m ²	1.350

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

c) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

Con cavi, condutture e impianti (art. 47, c. 1)	Tassa forfettaria annuale	450.000
Innesti o allacci a impianti erogazione pubblici servizi (art. 47, c. 2-bis)	Tassa forfettaria annuale	50.000
Con seggiovie e funivie (art. 47, c. 3)	Tassa forfettaria annuale	150.000
Contributo per gallerie sotterranee (art. 47, c. 4)	Tassa forfettaria annuale	150.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee fino ad 1 km lineare e fino a 30 gg. (art. 47, c. 5, lett. a)	Tassa forfettaria annuale	30.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare e fino a 30 gg. (art. 47, c. 6)	Tassa forfettaria annuale	45.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 31 a 90 (art. 47, c. 6, n. 1)	Tassa forfettaria annuale	39.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 91 a 180 (art. 47, c. 6, n. 2)	Tassa forfettaria annuale	45.000
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo temporanee superiori ad 1 km lineare per gg. da 181 in su (art. 47, c. 6, n. 3)	Tassa forfettaria annuale	60.000

d) Occupazioni per distributori di carburanti

		Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi zone perif.	Frazioni
		Distributori con serbatoio non superiore a 3.000 litri (art. 48, c. 1)	Tassa annuale	60000	50000
Distributori con serbatoio superiore a 3.000 litri (art. 48, c. 3)	Per ogni 1.000 litri in più (o frazione)	12000	10000	6000	2000
Distributori con serbatoi raccordati tra loro (art. 48, c. 4)	Tassa calcolata per il serbatoio minore maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri degli altri serbatoi (o frazioni)				
Distributori con più serbatoi autonomi (art. 48, c. 5)	Per ciascun serbatoio	Tassa autonoma per ciascun serbatoio			
Ulteriori spazi ed aree ecced. 4 m ² (art. 48, c. 6)	Per anno solare x m ²	34000	34000	34000	34000

e) **Apparecchi automatici per distribuzione tabacchi**

		Centro abitato	Zona limitrofa	Frazioni, sobborghi, zone periferiche
Occupazioni per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, c. 7)	Tassa annuale	20000	15000	10000

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 9 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va

effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune (*in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune*), con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effet-

EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI

tuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'amministrazione comunale e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 9, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

EVENTUALI MODIFICHE OD INTEGRAZIONI

Art. 11 - Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 8, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. del 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della legge n. 689/81.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

Art. 15 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

**EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI**